

AGEVOLAZIONI

Attestazioni tardive dei requisiti di startup e Pmi innovativa

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In base alle disposizioni dell'[articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012](#), entro il termine di **30 giorni dall'approvazione del bilancio** e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato è tenuto ad **attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti**, rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5, **depositando apposita dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese**.

Con il [parere n. 56979 del 4 marzo 2021](#) il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti circa i **provvedimenti che le CCIAA possono attuare in caso di tardivo adempimento**: in particolare, il Ministero è stato interpellato da un contribuente che, depositando l'attestazione in argomento il 10 settembre 2020, ha ricevuto un verbale di accertamento dalla CCIAA competente, con **irrogazione della sanzione per tardiva presentazione (206 euro)**. Secondo l'istante, a seguito delle proroghe introdotte nel 2020 per far fronte al periodo emergenziale, tale adempimento poteva esser effettuato al più tardi entro il **30 settembre 2020**.

Si ricorda, in via preliminare, che l'[articolo 106 D.L. 18/2020](#) (Cura Italia) ha previsto la **dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio**: il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio veniva **fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'[articolo 2364 cod. civ.](#), incidendo direttamente anche sulla normativa di settore delle start-up.

L'[articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012](#) (per le start-up) e l'[articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015](#) (per le Pmi innovative) dispongono che il **mancato deposito della dichiarazione** sia equiparato alla **perdita dei requisiti**, con conseguente **cancellazione dalle rispettive sezioni speciali**.

Le citate norme, modificate dal D.L. 76/2020 prevedono, **sotto il profilo procedurale**, che, **entro**

sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai **commi 2 e 5**, la start-up innovativa o l'incubatore certificato **vengano cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese**, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'[articolo 2189, comma 3, cod. civ.](#), permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. **“Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15”**. Analoghe condizioni sono disposte anche per le Pmi innovative.

In applicazione di quanto sopra richiamato, già con la **circolare 1/v del 10.09.2020** il Ministero dello sviluppo economico aveva chiarito che le prescrizioni recate dagli [articoli 25 \(comma 15\)](#) [D.L. 179/2012](#) e [4 \(comma 6\) D.L. 3/2015](#) vanno interpretate nel senso che **tutte le start-up e le Pmi potevano depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti**.

I **sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione**, che a norma del comma 16 equivalgono alla perdita dei requisiti, **decorrevano dal 1° agosto 2020**: in altri termini, il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente, **si chiudeva il 30 settembre 2020**.

Le Camere di Commercio erano state invitate dal Mise ad istruire il procedimento, **valutando le eventuali dirimenti**, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

In ogni caso, le startup e Pmi innovative “ritardatarie” avrebbero potuto sanare la mancata presentazione dell'attestazione entro il 30 settembre 2020, **avvalendosi del ravvedimento operoso**. Tale istituto, come noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l'obbligo doveva essere adempiuto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

In linea generale, **fino al momento in cui le Camere non avviano il procedimento di cancellazione** (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione *de quo*.

A tal fine, nell'ottica di propulsione e mantenimento dell'ecosistema delle startup/Pmi, nel 2020 le Camere hanno inviato una **pec di recall alle start-up e Pmi iscritte nella sezione speciale**, con sollecito a trasmettere (seppur tardivamente) l'attestazione del mantenimento dei requisiti.

Decorsi i termini stabiliti, **presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti**, gli Uffici hanno proceduto alla cancellazione, secondo le disposizioni dettate dal richiamato D.L. 76/2020.

Si segnala infine che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l'obbligato, i termini entro cui tale obbligo deve essere assolto e la natura dell'adempimento, **il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione**, ma **non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria per omissione** *“di eseguire nei termini prescritti...i*

depositi presso il registro delle imprese”.

Se la start-up o la Pmi innovativa non ha depositato nei termini, presso la Camera di commercio, la dichiarazione annuale volta a confermare il mantenimento dei requisiti previsti, **la CCIAA è tenuta ad applicare la sanzione** nella misura ridotta di 68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo, **passando a 206,00 euro dal 31° giorno di ritardo.**